



## COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Parere alla proposta di deliberazione di C.C. n. 106/2023 del 18.12.2023 avente come oggetto revisione periodica delle società partecipate al 31/12/2022, ex art. 20, D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017.**

**Allegato al Verbale n. 72/2023 del 19 dicembre 2023.**

Il Collegio dei Revisori, vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 106 del 18/12/2023 avente ad oggetto: *“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. ii. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022”*, a firma del Sindaco Prof. Antonio Pannone predisposta dal Dirigente Finanziario.

Viste

-le schede allegate di rilevazione del MEF Dipartimento del Tesoro, per la revisione periodica delle Partecipate, ex. art. 20, c. 1, TUSP, *“Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2022”*.

Considerato quanto disposto dal TUSP e dal successivo decreto attuativo n. 100/2017 che dispongono per le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, che non possono mantenere partecipazioni dirette ed indirette, di qualsiasi entità, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che, fermo restando quanto sopra, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali indicate dall'art. 4, co. 2 del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Visto l'art. 1 del D. Lgs. 175/2016 che testualmente recita:

*“comma 1- le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*

*Comma 2- le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*

Visto l'art. 3 del D. Lgs. 175/2016 che recita:

*“le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.”*

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Visto che per l'effetto dell'art. 20 del TUSP, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando quelle che devono essere alienate o razionalizzate.

Tenuto conto:

- che ai fini di cui sopra devono essere alienate o assoggettate a misure di razionalizzazione le partecipazioni di cui all'art. 20, co. 1 e 2 del TUSP;
- che i piani di razionalizzazione, corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:
  - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4;
  - b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000.

Visto l'esito della ricognizione effettuata dall'Ente in seguito alla relazione istruttoria del Dirigente finanziario dalla quale emerge che il Comune detiene attualmente il capitale sociale delle seguenti società:

1. Afragol@net s.r.l. unipersonale c.f. 05025651216 quota 100% con sede legale in Afragola alla Piazza Municipio n. 1, capitale sociale euro 15.000,00 interamente versato, con socio unico, quale il Comune di Afragola; società in house providing posseduta interamente dal comune di Afragola, costituita in data 16 febbraio 2005, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 22.10.2004. Affidataria diretta di servizi comunali quale unico committente ed ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di sviluppo di attività comunale distinta in quattro aree: area finanziaria, area tecnica, area informatica e area amministrativa;
2. Consorzio ASMEL a R.L., codice fiscale e partita iva n 12236141003, sede legale in Gallarate (VA) alla via C. Cattaneo, 9, capitale sociale euro 698.060,00 i.v., partecipata dal comune di Afragola con una quota del 1,36%; società affidataria di servizi di committenza per enti locali che si occupa prevalentemente di sburocratizzazione e



## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


digitalizzazione delle procedure concorsuali e più recentemente della procedura aggregata degli elenchi di idonei alle assunzioni nei comuni associati. Il comune di Afragola con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.12.2021 ha aderito sottoscrivendo la quota di partecipazione.

3. Il Sindaco di Afragola in data 1.03.2023 (prot. n. 10804) ha notificato la richiesta di recesso. La pratica di recesso è stata affidata al dirigente Affari Generali con l'incarico di attivare la procedura di recesso. Successivamente, l'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 15.02.2023, ha approvato lo schema di accordo per l'adesione alla Centrale Unico di Committenza dell'area Nolana, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 6 del 3.02.2023.
4. INCO-FARMA SpA, codice fiscale e partita iva n. 05029881215, sede legale in Napoli, via Taddeo da Sessa, capitale sociale euro 520.000,00 i.v., partecipata indirettamente dal comune di Afragola per il tramite del consorzio CISS; società mista a partecipazione pubblico-privato con capitale prevalentemente privato e ha in affidamento la gestione della farmacia comunale n. 16 assegnata al comune di Afragola dalla Regione Campania. Con il precedente verbale n. 55 del 14.09.2023, il Collegio dei Revisori ha invitato l'amministrazione a valutare l'opportunità di recedere dal consorzio CISS e individuare una nuova forma di gestione della farmacia.
5. Città del Fare c.f. 03556041212 – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli S.C.p.A., quota di partecipazione 15,83%, società in liquidazione, il cui scioglimento è stato deliberato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 17/05/2016.

Dall'esame ricognitivo delle partecipazioni, secondo quanto indicato dall'Ente con la relazione tecnica e con la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 106 del 18.12.2023, emerge che il Comune di Afragola possiede al 31.12.2022 solo le quattro partecipazioni innanzi citate e che, per le stesse non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 innanzi citati, e che rispettato il tipo di società e le finalità perseguibili di cui agli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 175/2016, pertanto, non è necessario formulare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Unica eccezione viene segnalata per la società "Città del Fare" che è già in liquidazione, il cui scioglimento è stato deliberato dal Consiglio Comunale in data 17 maggio 2016 con deliberazione n. 33 e, pertanto si è in attesa del completamento della liquidazione per la definitiva cancellazione dal Registro delle Imprese.

## CONCLUSIONI



3

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Considerato quanto innanzi argomentato.

Visto che per le società partecipate non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 innanzi citati, e che rispettano il tipo di società e le finalità perseguibili di cui agli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 175/2016 e che pertanto, non è necessario un riassetto della loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, fatto salvo quanto detto per Città del Fare e per ASMEL Consortile.

Il Collegio dei revisori esprime **parere favorevole** all'individuazione dell'assetto complessivo delle società partecipate e al piano di razionalizzazione in oggetto specificato

### Il Collegio dei Revisori dei Conti

avv. prof. Carmine Cossiga    dott. Giuseppe Annese    dott. Gennaro Iervolino

(firmato digitalmente)



CARMINE COSSIGA  
19.12.2023 16:54:39  
GMT+00:00

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Annese'.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gennaro Iervolino'.